

COMPETIZIONI SPORTIVE

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione/nullaosta.

L'AUTORIZZAZIONE viene rilasciata per manifestazioni competitive ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 N° 285);

Nell'autorizzazione sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate (rivolte innanzitutto agli organizzatori, che con la richiesta di rilascio dell'autorizzazione si impegnano a rispettarle): norme di comportamento durante la corsa, percorsi da seguire, obblighi di predisposizione di ripari per gli spettatori, ecc. Il mancato rispetto di queste prescrizioni, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo punito dall'art. 9 CDS.

Non rientrano nella nozione di competizione di cui all'art 9 del CdS, le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico, e per le quali si applicano le ordinarie norme del Codice della strada. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Ai fini delle prescritte autorizzazioni, le competizioni sportive si suddividono in:

- **competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale,**
- **competizioni con veicoli a motore.**

Attraverso l'autorizzazione/nullaosta viene valutata, di volta in volta, la compatibilità della manifestazione alle esigenze di sicurezza della circolazione, incolumità pubblica ed ordine pubblico.

Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

- **Comuni** - per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo Comune - Gli organizzatori dovranno inoltrare domanda quindici giorni prima della manifestazione
- **Provincia** , nei rimanenti casi. Gli organizzatori dovranno inoltrare domanda almeno trenta giorni prima della manifestazione

Qualora la competizione interessi il territorio di più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

L'Ente autorizzante dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dagli altri Enti proprietari delle strade (nel caso le competizioni si svolgano su strade di proprietà di più Enti).

Copia della domanda deve essere obbligatoriamente inviata:

- alla Questura di Parma (come prescritto anche dal comma 2 dell'art. 233 della LR 3/99 che richiama l'art. 123 del R.D. 635/40)
- alla Prefettura – UTG che, sulla base dell'autorizzazione concessa provvederà al rilascio dell'ordinanza di sospensione temporanea del traffico veicolare, qualora lo ritenga necessario ai fini di garantire la sicurezza della circolazione (art. 7-bis del C.d.S).
- ai Sindaci del/dei Comuni interessati dalla competizione;
- Ai proprietari della strada interessata dalla manifestazione, ai fini del rilascio del prescritto nullaosta

Gli Enti e i proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

La domanda di Autorizzazione deve indicare dettagliatamente il percorso interessato dalla manifestazione (specificando l'elenco delle strade interessate ed allegando planimetria ed eventualmente cronotabella del percorso) il luogo e l'ora di ritrovo e di arrivo, il numero dei partecipanti.

Deve inoltre essere allegata copia della polizza assicurativa di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

La domanda va presentata in bollo da Euro 16,00 e ad essa deve essere allegata una marca da bollo di Euro 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono esentate dal versamento del bollo le associazioni dichiarate O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460 e le Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 26/10/1972, n. 462). Non sono invece esentate le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 289/02.

Ai sensi dell'art. 6-bis del C.d.S, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la **scorta** da parte degli organi di polizia stradale ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione (art 6 ter del CdS e disciplinare tecnico approvato con provvedimento del 27/11/2002 (G.U. n. 56 del 06/03/2008)

Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comandante della Polizia Stradale.

Le competizioni sportive di cui all'art. 9 con **veicoli a motore** possono essere : **gare di regolarità o gare di velocità.**

Sono gare di regolarità quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate e la cui finalità è la verifica delle abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli;

Sono gare di velocità quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il nulla osta può essere concesso qualora venga riconosciuto dal Ministero il carattere sportivo delle competizioni e queste non siano idonee a creare gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario. Alla richiesta deve essere allegato il preventivo parere del C.O.N.I. (necessario appunto ai fini del riconoscimento del carattere sportivo).

Per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all'art. 60 CDS - che risultano iscritti in appositi registri e beneficiano di un regime amministrativo e fiscale particolare - l'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni di regolarità su strada può essere rilasciata senza il preventivo parere del CONI. In questo caso però la velocità in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non può superare i 40 km/h e la competizione deve essere

organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza. (si tratta in sostanza delle gare di regolarità per auto storiche denominate dai regolamenti sportivi come "Regolarità classiche).

La disciplina per le gare con veicoli a motore è dettagliatamente specificata nell'art. 9 del C.d.S (artt. 3, 4, 4-bis e 5), con le modifiche apportate dal DLgs. 15/01/2002 n.9 e, da ultimo, dall'art. 3 della Legge 29/07/2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (pubblicata sulla GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171).

Inoltre occorre far riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale che, nell'approvazione del programma gare annuale, che viene pubblicata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, detta prescrizioni specifiche e costituisce il principale punto di riferimento normativo e alla quale devono altresì conformarsi i regolamenti sportivi di categoria.

In particolare essa distingue fra le due principali tipologie di gare, Regolarità auto (Rally) e velocità auto (la medesima disciplina si applica alle competizioni motociclistiche).

Solo nel caso di gare di regolarità il collaudo del percorso di gara, previsto dall'art. 4 del CdS, può essere omesso, qualora ne sussistano le condizioni (velocità media non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico) mentre è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre, altresì, procedere all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti nel rispetto delle disposizioni di cui alla circolare 2/07/1962 n. 68 del Ministero dell'Interno (come ribadito dalla circolare del Min. dei LL.PP. 1/03/2001 n.1558).

Normativa di riferimento:

- Art. 233 della Legge Regionale 3/99, come modificato dalla L.R. 36/02, (in applicazione all'art. 163, comma 2, lett. f) del D.Lgs 112/98).
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 s.m.i – Nuovo Codice della Strada
- R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
- R.D 6/05/1940, n. 635
- Circolare del Ministero dell'Interno 8/11/1998, n. 300/A/55805/116/1
- Circolare del Ministero dell'Interno– Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale - Prot. 300/A/3634/12/116/1/1 del 11/05/2012
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale pubblicata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
- Circolare del Ministero dell'Interno del 2/07/1962 n. 68
- Circolare del Min. dei LL.PP. 1/03/2001 n.1558.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 /A/55805/116/1 del 9.11.1998
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43384/116/I del 17.6.2003;
- Circolare del Ministero dell'Interno n.49 del 22.8.2002